



COMUNE DI COLLE DI TORA

Provincia di Rieti

Determinazione N.38 del 22/03/2026

Servizio Tecnico

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA SILCA SRL CON SEDE LEGALE IN TERNI PARTITA IVA 00052520558 PER LA FORNITURA DI CARTE CARBURANTE - CIG: BAF28A8FC0

L'anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese di marzo nella sede municipale,

il Responsabile del Ufficio Tecnico

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO che – il Comune di Colle di Tora, comprendente autovetture di servizio, attrezzi e mezzi, destinati alle attività istituzionali dell'Ente e si rende necessario e urgente, per assicurare il normale funzionamento dei suddetti automezzi, provvedere alla fornitura di carburante, al fine di garantire l'espletamento di tutti i compiti istituzionali del Comune;

CONSIDERATO che - ai sensi della normativa vigente più avanti richiamata, le Amministrazioni possono affidare direttamente la fornitura del carburante ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO di quanto sopra argomentato si ritiene opportuno provvedere all'acquisto numero quattro carte carburante da 30 euro cada una per un valore nominale di € 1.500,00 IVA e accisa incluse;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria presente sul cap.n° 571 missione 9.02.1.0103 del bilancio 2026/2028, che presenta la necessaria disponibilità;

Su proposta del supporto al RUP geometra Giannotti Umberto alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso supporto al RUP;

VISTO l'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

CONSIDERATO CHE: Prima di attivare un'autonoma procedura, il Responsabile competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta

mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i, o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 2 lett. a del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale il responsabile del procedimento ha facoltà di procedere a affidamento diretto per importi fino ad € 40.000,00;

VISTO quanto raccomandato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni: "Documento di consultazione. Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", in particolare al punto 3) e seguenti;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VISTO da ultimo il comma 130 dell'art. 1 della citata legge 145/2018 il quale, nell'ottica della semplificazione amministrativa, ha modificato il succitato articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando a €. 5.000,00 la soglia al di sotto della quale non è necessario, per le forniture di servizi e l'acquisto di beni, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi delle leggi di settore ovvero ancora al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

TENUTO CONTO che la modifica normativa testé citata va necessariamente letta in combinato disposto con le norme che impongono l'utilizzo di sistemi telematici per l'affidamento delle procedure di gara, nel caso di specie pertanto non necessaria, mentre la stessa ANAC (cfr. aggiornamento Linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia) ha ritenuto opportuno, conseguentemente, riparametrare al limite dei 5.000,00 la soglia oltre la quale diventa obbligatorio motivare, con specifiche argomentazione, la deroga al principio di rotazione nell'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore a €.5.000,00 è possibile procedere all'acquisizione in via autonoma del servizio in questione senza la necessità di ricorrere, nell'ottica della semplificazione amministrativa e dell'efficienza gestionale, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

DATO ATTO dell'avvertimento ai fornitori di ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, pena la nullità del medesimo è il seguente: [BAF28A8FC0](#)

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile del Servizio è rilasciato anche parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di affidarne, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura alla seguente società titolare:
 - SILCA srl con sede legale in Terni – partita iva 0052520558, la fornitura di 1.500,00 schede carburante comprensive di iva e accise, così ripartite al netto di iva:
 - € 1.150,00 di benzina diesel - buono da € 30,00 cada uno;
 - € 350,00 di benzina - buono da € 30,00 cada uno;

1. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di 1.500,00 iva e accise comprese, sul capitolo 571 missione 9.02.1.01003 del bilancio 2026/2028, che presenta la necessaria disponibilità;
2. Di dare atto che la spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
3. Di disporre che ai sensi del disposto ex L. 13/08/2010 n. 136 all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" l'affidamento della prestazione è a pena di nullità del contratto subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità e agli adempimenti integrali della citata normativa – CIG: [BAF28A8FC0](#)
4. Di dare atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato sull'albo pretorio on line del sito web dell'Ente (www.comunecolleditora.it).
5. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Il Responsabile
Servizio Tecnico
Otello Loreti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Colle Di Tora. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Loreti Otello in data 22/03/2026